

Raccomandazioni Sulla Procedura Accelerata

Raccomandazioni IDArb

Queste Raccomandazioni IDArb sulla procedura accelerata forniscono delle indicazioni che le parti e l'arbitro sono invitati a seguire – se opportuno nello specifico caso - nel contesto di una procedura accelerata prevista dal Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (il "Regolamento"), per le controversie di valore inferiore a CHF 1.000.000.

1. Se le parti non riescono a trovare immediatamente un accordo in merito alla designazione dell'arbitro unico, ciascuna parte può richiedere l'assistenza del Segretariato IDArb, che si atterrà alla seguente procedura:
 - IDArb selezionerà una lista di potenziali arbitri che sarà in seguito trasmessa alle parti;
 - ciascuna parte assegnerà un numero a ciascun nome, in base alla propria preferenza (e/o cancellerà i nomi che non accetta);
 - le parti concordano di designare congiuntamente l'arbitro che avrà ricevuto la maggior preferenza.

Se le parti non riescono ad accordarsi sulla designazione dell'arbitro unico entro 30 giorni dalla richiesta d'arbitrato, egli verrà nominato dalla Corte ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento.

2. Al fine di velocizzare la procedura, le parti presentano le proprie memorie principali di domanda e di risposta già nel quadro della richiesta d'arbitrato, rispettivamente della risposta alla richiesta d'arbitrato/domanda riconvenzionale. La richiesta e la risposta alla richiesta d'arbitrato devono contenere i documenti a sostegno della domanda e della risposta e delle eventuali domande riconvenzionali. Devono inoltre contenere l'indicazione dei testimoni da sentire all'udienza, che sarà fissata dall'arbitro unico entro 30 giorni dalla sua designazione. All'udienza, le parti discuteranno le questioni rilevanti e, al termine della stessa, presenteranno le proprie conclusioni. Tuttavia, l'arbitro potrà autorizzare ulteriori scambi di memorie o altre fasi del procedimento (per esempio, la nomina di un perito) qualora dovesse apparire appropriato e compatibile con le esigenze della procedura accelerata.
3. Su richiesta congiunta delle parti, l'arbitro unico potrà decidere di formulare una sua valutazione, preliminare e non vincolante, della controversia, per facilitarne la risoluzione amichevole. Una eventuale valutazione non potrà, di per sé, costituire motivo per ricusare l'arbitro.

Spiegazione Delle Raccomandazioni IDArb

La Clausola Arbitrale IDArb e le Raccomandazioni contengono, oltre a quanto previsto dal Regolamento svizzero in merito alla procedura accelerata, alcuni elementi supplementari volti a predisporre un procedimento ancora più veloce ed economicamente vantaggioso.

Le Raccomandazioni IDArb disciplinano le seguenti questioni:

1. La designazione dell'arbitro e l'assistenza nella scelta dell'arbitro;
2. L'inoltro di memorie di domanda e di risposta complete con il primissimo scambio di allegati;
3. Il ruolo proattivo dell'arbitro, nell'ottica del raggiungimento di un accordo transattivo.

Le Raccomandazioni non sono vincolanti: Esse rappresentano semplici inviti ad utilizzare strumenti procedurali, volti a velocizzare la procedura e ridurre i costi. Di conseguenza, ciascuna parte è libera di seguirle, senza che la controparte sia tenuta a fare lo stesso. Pertanto, se la memoria di domanda è contenuta nella richiesta d'arbitrato, il convenuto può depositare una semplice risposta alla richiesta d'arbitrato e richiedere che le memorie di domanda e di risposta siano comunicate solo dopo la nomina dell'arbitro. Ciò può essere ragionevole in determinate situazioni (casi complicati, necessità di una perizia), ma il convenuto sarà in condizione di poter abbreviare la procedura, qualora lo desideri.

1. Assistenza nella scelta dell'arbitro unico

È sicuramente preferibile che l'arbitro venga designato a seguito di un accordo tra le parti. Tuttavia, ciò non è sempre facile, dal momento che le parti tendono, in linea di principio, a rifiutare ogni nome proposto dalla controparte. La possibilità di scegliere l'arbitro da una lista di persone riconosciute nel settore può essere certamente vantaggiosa, tuttavia, la soluzione può essere ancora più semplice mettendo in atto un sistema come quello previsto dal Regolamento UNCITRAL, basato sullo scambio di nomi con le relative preferenze.

Ciò è proposto nell'articolo 1 delle Raccomandazioni IDArb.

2. Completa esposizione della domanda e della risposta nella richiesta d'arbitrato e nella risposta alla richiesta d'arbitrato – Udienza

Le parti sono invitate ad esporre le proprie domande e le proprie risposte (e le eventuali domande riconvenzionali) in maniera completa, con tutti i documenti rilevanti e l'indicazione dei testimoni da sentire all'udienza, nella richiesta d'arbitrato, rispettivamente nella risposta alla richiesta d'arbitrato. In questo modo, la controversia potrà essere discussa all'udienza subito dopo la nomina dell'arbitro unico, evitando così un ulteriore scambio di memorie. L'idea di base è quella di concentrare la procedura in una sola udienza, senza che vi sia bisogno di ulteriori scambi di memorie dopo la nomina

dell'arbitro, e che le parti debbano in linea di principio presentare le loro conclusioni oralmente all'udienza.

La soluzione di cui sopra dovrebbe tuttavia applicarsi unicamente in caso di accordo fra le parti e a condizione che, dopo la nomina dell'arbitro, non risultino necessari o comunque opportuni ulteriori scambi di memorie. In altri termini, scegliendo la clausola arbitrale IDArb, le parti sono invitate a considerare la procedura descritta in precedenza, ma soltanto ove essa appaia appropriata.

3. Il ruolo proattivo dell'arbitro per il raggiungimento di un accordo transattivo

IDI incoraggia il ricorso alla mediazione sia prima di iniziare l'arbitrato, sia nel corso dello stesso. Tuttavia, è altresì consigliabile che, anche dopo che le parti abbiano deciso di dirimere la controversia in arbitrato, l'arbitro possa attivarsi per il raggiungimento di un accordo transattivo. La prassi in materia differisce molto a seconda delle diverse giurisdizioni: in alcuni Stati, l'arbitro si limiterà ad incoraggiare le parti a giungere ad un accordo; in altri (ad esempio, in Germania) adotterà un atteggiamento molto più proattivo. La clausola contenuta nell'articolo 3 delle Raccomandazioni IDArb è volta a favorire le negoziazioni finalizzate al raggiungimento di un accordo transattivo, permettendo all'arbitro di formulare, su richiesta congiunta delle parti, una valutazione provvisoria e non vincolante della controversia.